

Proposta di Articolo emendativo,
alternativo all'AS 874 (*)

1. Ai professori incaricati stabilizzati esterni, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, all'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, e all'art. 7 comma 1 della legge 17 febbraio 1992, tuttora in servizio, è attribuito il medesimo trattamento economico corrisposto, negli anni di servizio, ai ricercatori confermati e agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di pari anzianità di servizio.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

(*) Il testo propone esclusivamente l'attuazione dell'Ordine del Giorno approvato dal Governo in sede di promulgazione della Legge 4 novembre 2005 n° 230, c.d. Legge Moratti (di cui all'all.1).

Relazione.

Il provvedimento è volto a sanare il mancato inserimento della categoria dei professori incaricati (all'epoca in servizio al pari delle altre ivi elencate) nell'art. 2-ter del Decreto Legge 2/3/1987 n. 57 convertito in Legge 22/4/1987 n. 158) dove veniva stabilito l'aggancio del trattamento economico dei ricercatori e degli assistenti a quello dei professori di seconda fascia. Detta lacuna ha progressivamente determinato violazioni del dettato costituzionale e del Diritto del Lavoro, come denunciato persino nella Relazione Tecnica della Proposta di Legge C-1743/2006 Adenti/Li Causi, ove a pag. 6 dello stampato si legge “[...] *risulta evidente, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i professori incaricati sono stati e sono attualmente oggetto di una incredibile discriminazione derivata da: omissione di atti di ufficio; falsa interpretazione di legge, violazione di legge e dei principi costituzionali; abuso di potere*”. Da sottolineare, in primis, il totale congelamento di anzianità e stipendio dal 1992, nonostante l'inserimento di questi docenti nel CCNL 2005 del personale non docente, il che, per ovvietà e per legge, non costituisce “misura tampone” (secondo definizione dell'ARAN) praticabile e legittima, come dimostra l'attuale (anno 2010) impossibilità di applicazione dello stesso.

ai sensi del comma 10 citato il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà definire criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di insegnamento, nonché, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentito il ministro per la funzione pubblica, il relativo trattamento economico; e che tali provvedimenti rappresentano la sede idonea per definire le specifiche condizioni sopra evidenziate

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dei provvedimenti citati in premessa, condizioni specifiche finalizzate ad evitare l'impiego indiscriminato degli incarichi a titolo gratuito, e il loro corretto utilizzo.

9/4735-B/2. Maggi, Emerenzio Barbieri, Rodeghiero, Mario Pepe.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, comma 11, del disegno di legge prevede l'attribuzione ai professori incaricati stabilizzati di incarichi di insegnamento e del titolo di professore aggregato, fermo restando il loro inquadramento giuridico ed economico;

l'attuale trattamento economico spettante ai professori incaricati stabilizzati non prevede né incrementi legati all'anzianità di servizio né adeguamenti del potere d'acquisto all'inflazione;

tale trattamento dovrebbe essere assimilato a quello dei ricercatori universitari;

a tale fine, occorre individuare le risorse atte ad assicurare la necessaria copertura finanziaria;

impegna il Governo

a reperire le risorse finanziarie necessarie per l'adeguamento del trattamento economico dei professori incaricati stabilizzati a quello dei ricercatori universitari.

9/4735-B/3 Rodeghiero, Emerenzio Barbieri, Mario Pepe, Maggi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, comma 10, del disegno di legge prevede la possibilità di conferire incarichi di insegnamento a soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università;

il medesimo comma 10 prevede altresì che gli incarichi di insegnamento possano essere conferiti anche a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata;

il medesimo comma 10 rimette a un decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità sulla cui base le università procedono al conferimento dei predetti incarichi di insegnamento;

impegna il Governo

a prevedere, in sede di adozione del decreto ministeriale di cui in premessa, che gli incarichi di insegnamento di cui all'articolo 1, comma 10, possono essere conferiti anche ai dipendenti delle università in possesso della qualifica di « elevata professionalità » e ai funzionari tecnici in possesso di laurea specialistica al momento dell'assunzione, qualora abbiano svolto attività di ricerca debitamente documentata.

9/4735-B/4 Emerenzio Barbieri, Rodeghiero, Mario Pepe, Maggi, Trantino.

XVI legislatura

Disegni di legge

AA.SS. nn. 591, 874, 970, 1387, 1579, 1905

in materia di università

Edizione provvisoria

dicembre 2009

n. 180

servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni istituzionali sulla giustizia e sulla cultura



6.	CODICE ETICO.....	38
7.	FEDERAZIONE O FUSIONE DI UNIVERSITÀ.....	39
8.	UNIVERSITÀ NON STATALI, ISTITUTI UNIVERSITARI A ORDINAMENTO SPECIALE, COLLEGI UNIVERSITARI	41
9.	QUALITÀ E VALUTAZIONE	43
9.1.	Valutazione.....	43
9.2.	Riconoscimento crediti.....	47
10.	SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI	48
11.	PERSONALE ACCADEMICO	49
11.1.	Abilitazione scientifica nazionale	49
11.2.	Professori universitari	53
11.2.1.	<i>Reclutamento</i>	53
11.2.2.	<i>Organico</i>	60
11.2.3.	<i>Tempo pieno e tempo determinato</i>	62
11.2.4.	<i>Trasferimento, mobilità</i>	64
11.2.5.	<i>Progressione di carriera, trattamento economico</i>	65
11.2.6.	<i>Collocamento a riposo</i>	66
11.2.7.	<i>Professori a contratto, incaricati fuori ruolo</i>	67
11.3.	Ricercatori universitari.....	68
11.4.	Assegni e contratti di ricerca.....	73
11.5.	Dottorato di ricerca	77
11.6.	Lettori di scambio	78

11.2.7. Professori a contratto, incaricati, fuori ruolo

AS 591	AS 874	AS 970
<p>Art. 1.</p> <p>1. All'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la lettera e) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, nonché di modalità di impiego. I professori a contratto possono essere rinnovati nei loro incarichi, senza alcun limite temporale, secondo i modi, le procedure e i criteri previsti da ciascun ateneo e dagli istituti di assicurazione universitaria statali. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, la durata dei rapporti contrattuali pendenti è determinata da ciascun ateneo».</p> <p>2. Gli articoli 25 e 100, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, sono abrogati.</p>	<p>Art. 1.</p> <p>1. I professori incaricati rimasti in servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, o che rientrano nel campo di applicazione della legge 17 febbraio 1992, n. 204, sono inquadrati nel ruolo dei professori incaricati come figure ad esaurimento fino all'età di settanta anni prevista dalla normativa vigente. Coloro che si trovano nella condizione di professore incaricato interno, in quanto titolari di altro rapporto d'impiego di natura pubblica o privata, sono tenuti ad esercitare l'opzione entro il termine perentorio di sessanta giorni, pena la decadenza dall'incarico al termine dell'anno accademico in corso.</p> <p>2. I professori incaricati, per tutto quanto non diversamente previsto nella normativa relativa alla docenza universitaria, sono soggetti agli stessi doveri e godono degli stessi diritti dei professori universitari di ruolo di seconda fascia e, pertanto, ad essi si applicano tutte le disposizioni della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, incluso il diritto ad effettuare supplenze retribuite. I professori incaricati che partecipino a concorsi per posti di professore universitario sono esonerati dal sostenere una prova didattica.</p> <p>3. Il trattamento economico dei professori incaricati è pari al 90 per cento di quello</p>	<p>Art. 1</p> <p>1. Il comma 434 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato. I professori universitari di prima fascia di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo il raggiungimento del settantaduesimo anno di età, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo il pensionamento, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni; essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato di professore di ruolo. Agli stessi viene erogato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali.</p> <p>2. Ai professori di cui al secondo periodo del comma 1, che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato, il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, è erogato, per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di fuori ruolo, dalle università in cui prestano servizio.</p>

AS 591	AS 874	AS 970
	<p>spettante al professore universitario di ruolo di seconda fascia con pari anzianità nell'incarico, ivi compreso l'assegno aggiuntivo previsto dai commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, come sostituiti dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per coloro che optino per il regime a tempo pieno. L'anzianità di servizio si calcola a decorrere dall'inizio dell'anno accademico in cui è stato conferito il primo incarico. Ai fini del trattamento economico, ai professori incaricati viene riconosciuto a partire dal 10 novembre 1987, l'eventuale differenza tra la retribuzione corrispondente a quanto sopra indicato e quella effettivamente percepita.</p> <p>4. Restano a carico del bilancio delle università interessate gli oneri eventualmente derivanti dall'applicazione della presente legge.</p>	

11.3. Ricercatori universitari

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 5, comma 8 8. Per l'abilitazione a ricercatore, le pubblicazioni sono discusse pubblicamente con ciascun candidato. Possono partecipare alla procedura di valutazione per l'abilitazione a</p>	<p>Art. 7 1. È istituita la terza fascia dei professori universitari nella quale rientrano di diritto i ricercatori universitari confermati che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti</p>	<p>Art. 12 1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e</p>